

ORD.
R.G.
Cron.



TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Tribunale civile di Venezia, in persona del Giudice dott.ssa Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.150/11, dell'art. 702 bis ss.c.p.c.. del Dlgs n. 2521/07, del Dlgs n. 25/2008 e del D.Lgs. 286/1998, nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 4765/15 R.G., promossa da:

, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Pernechelle, con domicilio eletto presso il proprio studio, per mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale di Verona/Padova, rappresentato in proprio a mezzo del Presidente della Commissione.

RESISTENTE

Con ricorso depositato il 16 giugno 2015 nato in Mali il
proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego del
riconoscimento della protezione internazionale pronunciato il 17.04.2015,
assumendo di essere musulmano proveniente dalla provincia del Kayes,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a vertical line and a loop at the bottom.

località in cui i giovani sono predestinati dalle famiglie a sposarsi con fanciulle imposte dai clan familiari.

Esponeva di essere fuggito verso Burkina Faso a seguito dell'uccisione del padre durante uno scontro tra i berretti verdi e rossi e di essere, infine, affetto da una grave malattia che richiede cure mediche costanti.

Insisteva, quindi, per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, di protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs. n. 251/07, di asilo costituzionale ex art. 10 comma 3, della Costituzione o, infine di permesso per ragioni umanitarie, in accoglimento del ricorso.

Con comparsa del 29.10.2015 si costituiva la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona/Padova che, invece, assumeva l'infondatezza del ricorso avendo pronunciato il provvedimento di diniego in aderenza ai principi sanciti dal D.Lgs. 25/08 e successive modifiche, esponendo le ragioni per cui il ricorrente non risultava credibile quanto ai fatti narrati.

Precisate le conclusioni all'udienza del 20.05.2016, la causa é ora all'esame per la decisione.

* * *

Dall'esame delle dichiarazioni del ricorrente non si ricava, neppure in via presuntiva, che lo stesso abbia abbandonato il Paese di origine, ovvero Kayes, regione posta al sud del Mali, a causa di persecuzione o per timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, o per ragioni politiche.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned on the right side of the page.

Premesso che il ricorrente proviene dal Sud del Mali, territorio non interessato dai conflitti, che riguardano, invece, il Nord del Paese, deve evidenziarsi che lo stesso, sia in sede di ascolto innanzi alla Commissione Territoriale, che in questa sede é risultato poco credibile, sia riguardo alla morte del padre, che alle modalità della fuga.

E' infatti umanamente impossibile credere che lo stesso sia fuggito nell'immediatezza dell'uccisione, senza prima accertarsi delle condizioni del padre che, a suo dire, sarebbe stato abbandonato al suo destino.

Ed infatti, anche a voler credere che il padre sia stato colpito accidentalmente durante uno scontro tra berretti verdi e berretti rossi, proprio perché si trattava di un evento casuale, il ricorrente non aveva alcun motivo per fuggire dal Mali, ma semmai di ripararsi temporaneamente in una zona più tranquilla, in attesa di un momento migliore per accertarsi delle condizioni del padre.

Detto evento, tuttavia, non ha alcuna rilevanza al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, considerato che, per come sostenuto dallo stesso ricorrente, non si é trattato di un attacco personale e diretto intenzionalmente al padre o a lui stesso, ma di un evento occasionale che non costituisce persecuzione nei confronti di .

Del pari inverosimile risulta la circostanza del matrimonio imposto dagli zii e del timore di subire dagli stessi un grave rischio per la vita, considerato che gli stessi zii non lo hanno mai cercato, come candidamente ammesso alla Commissione dallo stesso ricorrente.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical line, positioned on the right side of the page.

Non ricorrono, pertanto, alla luce dei fatti narrati i presupposti per l'applicazione dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra, non intravedendosi atti di persecuzione personale e diretti che, oltretutto, per stessa statuizione del citato D.Lgs. 251/07 devono essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, tali da rappresentare una grave violazione dei diritti umani fondamentali, a maggior ragione se si considera la circostanza che, a fronte della specifica domanda al ricorrente, su quali fossero i suoi timori in caso di rimpatrio, ha indicato una motivazione, ovvero il matrimonio forzato, che non risulta a questo giudicante che possa rappresentare un problema per gli uomini, ma solo relativamente alle donne bambine.

Alla luce di tali motivazioni, correttamente la Commissione ha rigettato la richiesta del riconoscimento dello status di rifugiato, atteso che il D.Lgs. n. 251/07 non lascia dubbi sulla circostanza che tale particolare riconoscimento riguarda ipotesi specifiche, relative a quei soggetti, qualificabili "rifugiati" ai sensi dell'art. 2, lettera "e" o "persone ammissibili alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 2 lettera "g" del citato decreto legislativo.

In ogni caso, tuttavia, occorre rilevare che il Mali è interessato da una situazione generale di pericolosità, atteso che le notizie rilevabili dai maggiori siti in merito, sono tali da far ritenere a questo giudicante che la sicurezza del Paese è labile ed incerta in tutto il territorio.

Se si considera, poi, la giovane età del ricorrente, che attraverso la struttura in cui è attualmente inserito sta collaborando al proprio inserimento sociale, anche prestando attività di volontariato, tenuto conto, altresì, del rischio, pure ipotetico di aggravamento della tubercolosi, grave malattia per la quale



è stato in terapia per sessanta giorni, deve ritenersi, a tutela del ricorrente ed a salvaguardia della salute dell'intera collettività, che ricorrano, proprio alla luce degli art. 2 e 32 della Cost., nonché dell'art. 2 e 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98 i gravi e documentati motivi di salute che integrano la condizione indefettibile per accordare la protezione umanitaria richiesta, sia pure in via subordinata.

Alla luce di quanto sopra ritiene questo giudice che il provvedimento della Commissione Territoriale impugnato debba essere annullato nella parte in cui non riconosce al richiedente il diritto di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne rende equa la compensazione.

P.Q.M.

ANNULLA il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona impugnato nella parte in cui non riconosce al richiedente il diritto di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98 e dichiara il diritto di _____ al rilascio da parte della questura competente del permesso di soggiorno per motivi umanitari.


La presente ordinanza è stata letta in udienza al termine della Camera di Consiglio e costituisce parte integrante del verbale di udienza.

Venezia, 20.05.2016

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO

23 MAG. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Bruno Giusto



Il Giudice Unico

(dott.ssa Carmela Convertini)

